



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo II
"Rita Levi Montalcini 1909-2012"
Via CARAVAGGIO, 1 – 20851 LISSONE (MB) Tel. 039480792
mbic8f5003@pec.istruzione.it – mbic8f5003@istruzione.it
Cod. meccanografico: mbic8f5003 – CF: 85017330151 – codice univoco: UF78X1

Lissone, 20/08/2021

Circolare n. 303

A tutto il personale scolastico

Oggetto: obbligo di Green Pass dal 1 settembre 2021 al 31.12.2021 (ai sensi del DL 111 del 06.08.2021 "*Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*")

Gentile personale scolastico,

il DL in oggetto, allegato alla presente circolare, introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche in presenza a partire dal 1 settembre 2021.

Con riferimento esplicito alla normativa, si segnala quanto segue:

Il DL n. 111 del 6 agosto 2021, articolo 1, comma 6. integra il Decreto-legge 22 aprile del 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in questo modo:

Art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine ad oggi di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del

servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (...) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico (...) è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. (...)

La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 avente come Oggetto: *Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico*, chiarisce quanto segue.

La "certificazione verde COVID-19": ulteriore misura determinante per la sicurezza. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19"¹⁰ per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - Nota n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del DL 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. (...) La certificazione di esenzione alla

vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”. Il DL n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

(...) A parere dello scrivente (Ministero), allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).

Nota del Ministero dell'Istruzione n. 900 del 18.08.2021

Il tampone diagnostico rappresenta uno strumento essenziale per monitorare l'andamento dell'epidemia anche all'interno della comunità scolastica. Pertanto, le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. Si è, infatti, inteso promuovere un'azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell'epidemia all'interno delle istituzioni scolastiche.

In questa prospettiva, la misura prevista nel Protocollo risulta un efficace strumento per il superamento dell'emergenza sanitaria che si integra con le altre misure previste dal piano di screening della popolazione scolastica che il Commissario straordinario attuerà ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 111/2021.

Nel corso della prossima settimana sono attesi chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, ad oggi ancora in corso di definizione.

L'organizzazione per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, salvo ulteriori diverse prescrizioni normative, verrà stabilita con successiva circolare non appena riceveremo le attese indicazioni ministeriali.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti citati nella presente circolare:

1. Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Nota del Ministero dell'Istruzione n.1237 del 13.08.2021
3. Nota Ministero della Salute del 04.08.2021;
4. Nota del Ministero dell'Istruzione n. 900 del 18.08.2021
5. Protocollo d'Intesa per la sicurezza del 14.08.2021.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Elisabetta Gaiani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*